

## LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE



Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.



Il legislatore ha affidato alla **Commissione di conciliazione**, istituita presso la Direzione Territoriale del lavoro, il compito di esperire un tentativo **obbligatorio** di conciliazione della controversia scaturente dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo.



### PRECISAZIONI

La procedura si applica ai datori di lavoro, imprenditori e non, che in ciascuna sede, stabilimento, reparto autonomo, filiale o ufficio occupano alle proprie dipendenze **più di 15 dipendenti, 5 se imprenditori agricoli**.

La procedura si applica anche se il datore di lavoro occupa **più di 15 lavoratori nello stesso ambito comunale**, pur se ciascuna unità produttiva non raggiunga tale limite, o comunque **più di 60 dipendenti su scala nazionale**.

La procedura è **obbligatoria** qualora il datore di lavoro intenda effettuare non **più di 4 licenziamenti nell'arco temporale di 120 giorni**.



## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro che deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo **deve inviare alla Direzione Territoriale del lavoro del luogo ove presta l'opera il lavoratore, una apposita comunicazione, trasmessa per conoscenza al lavoratore**.

Nella comunicazione **il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo, indicarne i motivi, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.**

## ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

**LA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ENTRO 7 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEVE CONVOCARE LE PARTI DINANZI ALLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE. LA RIUNIONE DEVE AVVENIRE ENTRO I SUCCESSIVI 20 GIORNI**



**IL GIORNO FISSATO PER LA RIUNIONE LE PARTI DEVONO PRESENTARSI DINANZI ALLA COMMISSIONE IN PROPRIO OPPURE FARSI RAPPRESENTARE DA SOGGETTO MUNITO DI APPOSITA "DELEGA". IN CASO DI LEGITTIMO E DOCUMENTATO IMPEDIMENTO DEL LAVORATORE LA COMMISSIONE PUO' DISPORRE IL RINVIO DELLA RIUNIONE, PER UN MASSIMO DI 15 GIORNI.**

### e' utile sapere che

- ✦ **La delega può essere autenticata dinanzi ad un funzionario della DTL. Pur non escludendo che le parti possano farsi delegare, è opportuno che i soggetti interessati siano tutti presenti, in particolare il lavoratore.**
- ✦ **I motivi di impedimento a presenziare possono essere anche autocertificati,**
- ✦ **Non sono consentiti atteggiamenti meramente dilatori.**

**ESITO NEGATIVO DEL  
TENTATIVO DI  
CONCILIAZIONE**

LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE ATTRAVERSO UNA CAPACE ATTIVITA' MEDIATORIA, PROPONE ED ANALIZZA GLI ISTITUTI DI LEGGE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN ALTERNATIVA AL RECESSO QUALI IL RICORSO AL TEMPO PARZIALE, IL TRASFERIMENTO, L'OCCUPAZIONE PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO, L'ATTRIBUZIONE DI ALTRE MANSIONI, IL DISTACCO TEMPORANEO .....

SE LA COMMISSIONE NON RIESCE AD ARRIVARE AD UNA COMPOSIZIONE DELLA CONTROVERSIA VIENE REDATTO IL **VERBALE DI MANCATO ACCORDO**.

NEL VERBALE DEVONO ESSERE INDICATI GLI ELEMENTI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DELLE PARTI ANCHE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI BONARIA DEFINIZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE.



DI TALE COMPORTAMENTO IL GIUDICE TIENE CONTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA EVENTUALE INDENNITA' RISARCITORIA.



IL LICENZIAMENTO ADOTTATO AL TERMINE DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA HA EFFETTO **"DAL GIORNO DELLA COMUNICAZIONE CON CUI IL PROCEDIMENTO E' STATO AVVIATO"**, OSSIA DI RICEZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO, DELLA COMUNICAZIONE DATORIALE RELATIVA AL **"PREAVVISO DI LICENZIAMENTO"** - SALVO L'EVENTUALE DIRITTO DEL LAVORATORE AL PREAVVISO O ALLA RELATIVA INDENNITA' SOSTITUTIVA.

**ESITO POSITIVO DEL  
TENTATIVO DI  
CONCILIAZIONE**

QUALORA LE PARTI RAGGIUNGANO UN ACCORDO CON SOLUZIONI DIVERSE DALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, VIENE REDATTO VERBALE I CUI CONTENUTI DIVENGONO INOPPUGNABILI.

SE L'ACCORDO E' RELATIVO AD UNA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO, LA COMMISSIONE NE DARA' ATTO, RIPORTANDO NEL VERBALE I CONTENUTI COMPRESI QUELLI DI NATURA ECONOMICA.

**è utile sapere che**

- + La risoluzione consensuale al termine della procedura conciliativa dà diritto al godimento dell'Assicurazione Sociale per l'impiego (già indennità ordinaria di disoccupazione).
- + Per la risoluzione consensuale al termine di questa procedura non è necessario l'ulteriore passaggio per la convalida di legge.

Rif. Norm:

art. 3, 7, 18 legge 604/1996 così come modificato dall'art. 1, comma 40, legge 92/2012

art. 410 cpc e succ. modif. ed integr.